

Convenzione tra il Comune di Città di Castello e per lo svolgimento delle azioni afferenti al progetto dell'area lotta alla povertà, all'esclusione sociale e all'immigrazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di ,

TRA

il Comune di Città di Castello, con sede in P.zza Gabriotti n. 1, codice fiscale n. 00372420547, rappresentato dalla Dott.ssa Giuliana Maria ZERBATO, nata a Valdagno (VI) l'8 dicembre 1968 (C.F.: ZRBGNM68T48L551L), la quale interviene in questo atto, a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale, in qualità di Dirigente del Settore "Istruzione – Politiche Sociali – Sport" del Comune di Città di Castello, ove è domiciliata per la funzione - a ciò autorizzata giusta Decreto Sindacale n. 13 in data 30 giugno 2017, in copia conservato agli atti - e quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune da lei stessa rappresentato, per dare esecuzione alla **Determinazione Dirigenziale n.177 del 23/02/2018**, esecutiva ai sensi di legge.

E

l'Associazione di volontariato nella persona di _____ nato/a il --/--/-----
C.F. _____ residente in – Via _____

che agisce in qualità di _____, di seguito denominata
Associazione _____ con sede legale in _____

C.F./P.I. _____

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e smi;
- L.R. n 11 del 9 aprile 2015 e del "Nuovo Piano Sociale Regionale", approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa 7 marzo 2017, n.156.

CONSIDERATO CHE:

- l'art 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) al comma 1 prevede che "le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale come stabilito dall'art. 53 del codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- il comma 3 del medesimo articolo prevede che "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta

nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

PREMESSO INFINE CHE:

- dal _____ giorno al giorno _____ 2019 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello uno specifico “Avviso pubblico” per consentire a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto;

-svolta la procedura comparativa, è stata selezionata per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo della presente convenzione l’Associazione di volontariato denominata _____

-l’Associazione _____ è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato/di Promozione Sociale _____;

-è scopo dell’Associazione combattere i processi dell’emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l’autogestione di servizi e della solidarietà;

-si tratta di un ‘associazione qualificata con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto.

-lo schema della convenzione è stato approvato con D.D. n . del _____

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Richiami e premesse

Comune ed Associazione _____ approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

ART.2 - Oggetto

1 - L’Associazione _____ si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Le attività specifiche di intervento degli operatori volontari riguarderanno:

Azione 1: Servizio di pronta accoglienza per n° 2 posti letto, riservati a situazioni di grave stato di emergenza, rivolto a persone adulte, italiane e straniere di entrambi i sessi, con particolari bisogni di alloggio derivanti da eventi e circostanze impreviste, grave disagio economico, familiare e sociale, impossibilità temporanea a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di sussistenza, mettendo a disposizione proprie strutture e assicurando tutti gli aspetti di funzionamento.

Azione 2: attivazione di un servizio mensa per persone in difficoltà con almeno 40-50 pasti giornalieri per sette giorni la settimana, mettendo a disposizione proprie strutture e assicurando tutti gli aspetti di funzionamento.

Azione 3: attivazione di uno sportello immigrazione, per h. 15 settimanali, mettendo a disposizione proprie strutture, strumentazioni ed operatori qualificati per i servizi di consulenza, orientamento, segretariato, assistenza e disbrigo pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno.

Azione 4: attivazione di laboratori di “Italiano come L2”, in collaborazione con gli Istituti Scolastici del Comune di Città di Castello, per l'apprendimento della lingua italiana e l'acquisizione delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico, rivolti agli alunni stranieri neo-arrivati, per un monte ore annuali di circa 350/400 ore.

2 - L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato e di promozione sociale, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell'attività sopra indicate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART.3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività di cui all' ART.2 sono svolte dall'Associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sulla base di programmi predisposti e concordati, tenuto conto delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base a mutate esigenze dell'Ente e alla disponibilità dei volontari formati da parte dell'Associazione.

ART.4 – Esecuzione delle attività

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, che gli operatori si impegnano ad eseguire in modo responsabile.

2. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nei precedenti articoli.

3. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

4. L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dalle vigenti normative.

ART.5 - Impegni del Comune

1. Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato e, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

ART.6 – Obblighi dell'Associazione

1. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.

2. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita. I volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività realizzate.

3. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

4. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa infortuni rilasciata da _____. La suddetta polizza è stata consegnata nella data di stipula della presente convenzione ed è posta agli atti.

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D. Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

ART. 7 - Rimborsi delle spese

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate e riguardanti le seguenti voci:

- carburante e affini;
- spese per trasporto pubblico;
- spese personali per il decoro dei volontari;
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto Convenzione;
- revisione e manutenzione dei mezzi;
- per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- spese per assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- costi generali di gestione imputabili all'attività (acquisto alimenti per preparazione pasti materiali e prodotti per pulizia, utenze telefoniche elettriche e gas metano ecc.);
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione, l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'attività;

- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 4 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione.

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente;

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche;

Il Comune di Città di Castello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

ART. 8 - Importo della convenzione

A fronte delle le attività oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria, necessaria ad effettuare il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 33.000,00 per annualità (importo massimo del contributo nel biennio Agosto 2019/Agosto 2021 è pari a € 66.000,00). Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione all'attività che l'Amministrazione Comunale intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria.

L'erogazione del rimborso verrà disposta dietro presentazione di note di addebito sottoscritte dal presidente dell'associazione di volontariato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'attività l'andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscono il corretto espletamento dei servizi

ART. 9 – Durata

La convenzione decorrerà dalla data di perfezionamento della stessa fino al 1 Agosto 2021 e potrà essere oggetto di proroga per una annualità ulteriore (fino ad agosto 2022).

Le attività oggetto della convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – Trattamento dei dati

In qualità di soggetto temporaneamente incaricato di pubbliche funzioni, l'Associazione è tenuta al rispetto delle norme e disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati e delle immagini personali, ai sensi della normativa vigente, con specifico riguardo al divieto di divulgazione od utilizzo di dati, informazioni o notizie riferite all'attività svolta per effetto della presente convenzione.

ART. 11 - Risoluzione del rapporto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Articolo 13 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 comma 1 L. n.266/91.

Città di Castello li

PER IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

Il Dirigente del Settore

Istruzione – Politiche Sociali – Sport

Dott.ssa Giuliana Zerbato

PER L'ASSOCIAZIONE